

Comune di Pontenure

S.U.A.P. in variante

**Cava di Ghiaia C.na Valso**

Variante al Recupero Ambientale e  
Realizzazione Impianto Fisso di Lavorazione Inerti

**VARIANTE P.A.E. 2021**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Proponente:**

IMPRESA PAGANI S.n.c.  
Via Ferrari n°82  
29010 Pontenure (PC)

**Progetto:**

STUDIO LUSIGNANI  
Via Arata n°18/20  
29121 Piacenza (PC)

Marzo 2021



INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO V° - Criteri, modalità e norme generali da osservarsi nelle fasi di estrazione.....</b>	<b>4</b>
Art. 19 - Caratteristiche degli ambiti estrattivi – volumetrie.....	4
<b>TITOLO VIII° - Criteri e modalità per la sistemazione finale delle aree di cava.....</b>	<b>4</b>
Art. 42 - Recupero delle aree di cava.....	4
<b>TITOLO XI° - Impianto fisso di lavorazione inerti in loc. Valso.....</b>	<b>5</b>
Art. 57 - Conformità dell'impianto con le prescrizioni PTCP.....	5

## PREMESSA

La presente Variante PAE ai sensi dell'art. 11 comma 5 della Variante PIAE 2017 pianifica e **disciplina una zona per impianto fisso di trasformazione degli inerti nonché aggiorna/modifica le caratteristiche dimensionali dell'Ambito "VALSO"**

Ciò premesso, si precisa che vengono confermate le restanti scelte pianificatorie in merito ai restanti Ambiti estrattivi Colombara e La Costa, ed i relativi contenuti, del PAE approvato in data 19.4.04 con atto di C.C. n. 20.

Il presente Piano è costituito da:

- **RELAZIONE TECNICA:**
- **ELABORATI GRAFICI :**
  - All. N° A 1 " Zonizzazione C.na Valso - PAE vigente / Variante 2021 "                      Scala 1:2.000
  - All. N° A2 " Zonizzazione C.na Valso - Sistemazione Finale  
PAE vigente Variante 2021 "                      Scala 1:2.000
  - All. N° 24 bis "Zonizzazione C.na Valso - Planimetria Catastale "                      Scala 1: 2.000
  - All. N° 25 bis " "Zonizzazione C.na Valso - Planimetria di progetto  
e sistemazione finale"                      Scala 1: 2.000
- **RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS N°4/2008 :**
- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE :**
- **RELAZIONE AGROVEGETAZIONALE E DI RECUPERO NATURALISTICO :**

Le presenti norme sono parte integrante delle Norme di Attuazione del vigente strumento urbanistico di settore.

## TITOLO V° - Criteri, modalità e norme generali da osservarsi nelle fasi di estrazione

Rispetto a quanto previsto dal PAE vigente, la presente Variante PAE 2021 modifica unicamente le caratteristiche dell'Ambito estrattivo VALSO (ghiaie) come segue:

### Art. 19 - Caratteristiche degli ambiti estrattivi - volumetrie

#### AMBITO "VALSO" (Ghiaie)

Vigente	VARIATO
Superficie utile scavo: 86.000 mq Profondità massima di scavo consentita: 3m dal p.c. Spessore terreno agrario e/o copertura: 1,0m Spessore utile materiale da asportare: 2,0m Volumetria resa disponibile: 110.000 mc Modalità di recupero : agricolo a quota piano campagna	Superficie utile scavo: 24.610 mq Profondità massima di scavo consentita: 3m dal p.c. Spessore terreno agrario e/o copertura: 0.7m Spessore utile materiale da asportare: 2.3m Volumetria totale resa disponibile: 98.617 mc. Volumetria ancora da escavare: 45.274 mc Volumetria già escavata: 53.343 mc Modalità di recupero : agricolo a quota piano campagna con potenziamento delle formazioni vegetali lineari

Vengono riconfermate le ulteriori precedenti previsioni.

## TITOLO VIII° - Criteri e modalità per la sistemazione finale delle aree di cava

### Art. 42 - Recupero delle aree di cava

Vigente	VARIATO
Per gli ambiti estrattivi "Colombara" "Costa" e "Valso" è previsto un recupero agricolo delle aree secondo quanto disposto dall'art. 51 delle NTA del PIAE	Per gli ambiti estrattivi "Colombara" "Costa" è previsto un recupero agricolo delle aree secondo quanto disposto dall'art. 46 delle NTA della Variante PIAE 2017. Per l'Ambito estrattivo "Valso" il recupero naturalistico dell'area dovrà essere conforme a quanto previsto dall'ex allegato 6.4 delle NTA del PIAE 2011 la cui vigenza è stata riconfermata dal PAIE 2017 app. con Delibera CP. n°39 del 30/11/2020.

## TITOLO X –IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE INERTI

### Art. 53 Conformità degli impianti con le prescrizioni del PTCP

Vigente	VARIATO
Le presenti disposizioni riguardano gli impianti fissi e temporanei di lavorazione e trasformazione degli inerti nel rispetto di quanto fissato dal PTCP in materia.	Le presenti disposizioni riguardano gli impianti temporanei di lavorazione e trasformazione degli inerti nel rispetto di quanto fissato dal PTCP in materia.

## TITOLO XI -IMPIANTI FISSI DI LAVORAZIONE INERTI

### Art. 57 Conformità degli impianti con le prescrizioni del PTCP

1. Le disposizioni del presente Titolo riguardano gli impianti fissi di lavorazione inerti, nel rispetto di quanto fissato in materia dal PTCP e dal PIAE 2017.
2. Nell'Ambito Valso è stato pianificato dalla Variante PAE un impianto fisso di trasformazione inerti; nelle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" si applicano le disposizioni di cui agli artt. 55<sup>1</sup>, 56<sup>2</sup>, 57<sup>3</sup> del PIAE 2017 (vigente).

---

#### <sup>1</sup> Art. 55

##### **Impianti fissi di lavorazione degli inerti**

1. (P) Il PIAE individua nella Tavola di Progetto **P10** le Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con l'assetto fluviale. Il PAE e lo strumento urbanistico comunale possono individuare, ai sensi delle Norme del PTCP<sup>143</sup>, ulteriori zone per impianti fissi rispetto a quelle censite dal PIAE oppure modificare, in ampliamento o in riduzione, o eliminare quelle già individuate. Gli ampliamenti e le nuove ulteriori individuazioni comunali possono interessare solamente aree non tutelate dagli strumenti di pianificazione e devono essere comunque valutati idonei ad esito delle verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale cui è soggetta la procedura di individuazione. Per tali ampliamenti e nuove ulteriori individuazioni le fasce fluviali A e B del PTCP devono ritenersi comunque inidonee, potendo eventualmente ospitare solo attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati esternamente a dette fasce. Le riduzioni e le eliminazioni devono essere motivate da dismissioni dell'attività oppure da sopraggiunti vincoli o comprovate e irrimediabili situazioni di insostenibilità ambientale o territoriale e devono comunque permettere l'operatività, in sicurezza, dell'impianto precedentemente giudicato compatibile dal PIAE fino alla sua completa dismissione secondo idonea programmazione.

2. (P) Nelle zone per impianti fissi sono ammessi gli impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono ammessi gli impianti di lavorazione e taglio di pietre naturali e gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione degli inerti. Per impianti connessi si intendono quelli che per la produzione dei conglomerati utilizzano prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo. Sono ammesse le attrezzature di servizio, quali le incastellature, metalliche o non, fisse o mobili, i manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, nonché le vasche di decantazione delle acque di lavaggio e le aree di stoccaggio temporaneo dei fanghi sedimentati nelle vasche stesse, i serbatoi e i silos.

3. (P) Nelle zone per impianti fissi non sono ammessi:

- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi non connessi agli impianti di lavorazione degli inerti ai sensi del comma precedente;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di produzione delle calci (cottura, macinatura e confezionamento);
- gli altri impianti analoghi, per funzione o destinazione, a quelli di cui sopra.

4. (P) Nelle zone per impianti fissi non sono ammesse attività diverse da quelle specificate nel presente articolo, salvo quanto previsto dall'Art. 57 delle presenti Norme.

5. (P) Gli impianti fissi sono ammessi nelle aree naturali protette e nei siti di Rete Natura 2000 secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

6. (P) Gli impianti fissi già presenti o previsti nelle Aree contigue delle aree naturali protette (Parchi) alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nelle Zone per impianti fissi individuate dal PIAE. Al termine dell'attività le aree comprese nelle Zone per impianti fissi ricadenti nelle Aree contigue devono essere sistemate a carico del proprietario e/o dell'operatore esercente e incluse nella Zona B del Parco.

7. ((P) Entro **2 anni** dall'approvazione del PIAE 2011, gli esercenti delle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** sono tenuti a presentare al Comune il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente **PSQA**) di cui all'Art. 56 delle presenti Norme. La mancata presentazione del PSQA e dei relativi aggiornamenti di cui all'Art. 56, comma 4, impedisce il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni, ad eccezione di quelle necessarie per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

8. (P) Per assicurare l'attuazione dei contenuti del PSQA da parte del gestore dell'impianto, il Comune approva il PSQA previa stipula di apposita convenzione, assicurata da idonee garanzie finanziarie commisurate alle opere di mitigazione previste. Nel caso in cui le opere di mitigazione previste dal PSQA non siano realizzate nei tempi e nei modi previsti dal medesimo PSQA, il Comune può provvedere in via sostitutiva attingendo ai suddetti strumenti finanziari.





**9.** (P) A seguito dell'approvazione del PSQA, le Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** sono recepite nello strumento urbanistico comunale e individuate come zone produttive speciali, per le quali non sono ammessi cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione e regolamentazione di impianto fisso di lavorazione degli inerti, secondo i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo. La destinazione produttiva deve comunque intendersi a carattere transitorio, con obbligo di sistemazione dell'area, al termine delle attività, a carico del proprietario e/o dell'operatore esercente. A tal fine, in sede di approvazione del PSQA il Comune può richiedere apposite garanzie finanziarie per contribuire alla sistemazione dell'area in caso di inadempienza.

**10.** (I) Nel corso dell'attività è ammesso il cambio del soggetto gestore della zona per impianti fissi e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme.

**11.** (P) Le aree occupate da impianti esterne alle zone per impianti fissi individuate dagli strumenti di pianificazione sono da ritenersi incompatibili e devono pertanto essere dismesse e riqualficate secondo quanto previsto dal programma concordato con il Comune, che deve definire tempi e modalità di cessazione delle attività e indicare l'assetto finale delle aree individuando i relativi interventi di riqualficazione. Nelle aree da dismettere non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni ambientali. Nelle more della dismissione degli impianti, possono essere effettuate migliorie e adeguamenti tecnologici solo in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dagli obblighi di legge.

**12.** (P) Gli impianti ubicati nelle fasce fluviali A o B del PTCP devono essere rimossi al termine dell'attività ripristinando tali aree alla naturalità tipica delle aree fluviali. Fino alla dismissione degli impianti, è ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme limitatamente all'adeguamento tecnologico, rimanendo comunque esclusi i cambi di destinazione urbanistica e d'uso che esulino dal campo delle attività di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.

**13.** (I) Ai sensi delle Norme del PTCP<sup>144</sup>, gli Enti con competenze territoriali promuovono e incentivano la dismissione volontaria degli impianti fissi esistenti nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, favorendo l'eventuale delocalizzazione in zone produttive idonee, non tutelate, e la rimozione degli impianti e delle attrezzature di servizio, con il contestuale recupero delle aree dismesse alle condizioni di naturalità tipiche delle pertinenze fluviali. Qualora detti impianti in via di dismissione insistano su tratti navigabili del corso d'acqua tutelato, possono essere mantenuti all'interno degli argini maestri solo gli attracchi e le attrezzature per il trasporto, rimanendo comunque escluso l'accumulo di materiale in area golenale. Le zone per impianti fissi per la cui dismissione si è usufruito di incentivi di qualsiasi natura (economici, estrattivi, edificatori, ecc.) sono da considerarsi automaticamente incompatibili dal momento in cui l'incentivo viene formalizzato o, nel caso degli incentivi economici, materialmente erogato. Il rilascio dell'incentivo è subordinato all'accertamento dell'effettiva dismissione e sistemazione dell'area, a seguito dei quali il Comune provvederà anche ai conseguenti aggiornamenti degli strumenti di pianificazione comunale, al fine di individuare la nuova configurazione urbanistica dell'area dismessa.

**14.** (I) Il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m<sup>3</sup> di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione degli operatori interessati alla delocalizzazione quale possibile incentivo alla dismissione volontaria degli impianti fissi ubicati nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, secondo i criteri definiti nelle specifiche direttive tecniche attuative del PIAE<sup>145</sup>. La Provincia, sentito il Comune interessato, può assegnare detti volumi all'operatore tramite atto dell'organo gestionale provinciale. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m<sup>3</sup>, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente dal PAE.

**15.** (I) Nelle zone per impianti fissi sono consentiti, compatibilmente con i vincoli territoriali esistenti, interventi di nuova edificazione (effettuati anche attraverso ampliamenti di edifici esistenti o demolizioni e ricostruzioni), fino ad un massimo del **20%** della Superficie coperta complessiva già esistente o del **5%** della Superficie territoriale delle predette Zone. I suddetti parametri sono incrementati del **50%**<sup>146</sup> per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ISO 14000 o EMAS oppure EPD secondo gli standard ISO 14025, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93, e di un ulteriore **50%**<sup>147</sup> nel caso di intervento esterno alle fasce fluviali A e B del PTCP. Le superfici coperte già esistenti sono calcolate considerando anche le incastellature metalliche, misurate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione è comunque subordinata all'acquisizione del titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, dei pareri degli Enti competenti, delle autorizzazioni ambientali e dell'autorizzazione paesaggistica, dove necessaria.

**16.** (P) Nelle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono ammessi solo se previsti dal PSQA.

**17.** (P) Al fine di favorire, nelle zone per impianti fissi, le attività di recupero di cui all'Art. 57 delle presenti Norme, le superfici interessate dai relativi impianti non sono soggette ai limiti di copertura previsti dalle presenti Norme.

**18.** (I) Al fine di assicurare la sistemazione dell'area al termine delle attività, il Comune può richiedere apposite garanzie finanziarie, a carico del proprietario e/o dell'operatore esercente.

## <sup>2</sup> **Art. 56**

### **Programma di sviluppo e qualificazione ambientale**

**1.** (I) Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente **PSQA**) è finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti di lavorazione degli inerti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi. Nel PSQA devono essere descritti gli interventi previsti, strutturali e di processo

---

(manutenzione, ammodernamento, ampliamento o riassetto funzionale, adeguamento igienico, ecc.), sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture e impianti tecnologici temporanei, compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni o obiettivi di sicurezza e tutela ambientale. Il PSQA deve essere supportato da adeguate considerazioni di compatibilità tecnica e ambientale in funzione degli elementi di tutela e di criticità presenti nell'area.

**2.** (P) Il PSQA deve prevedere l'abbandono delle aree non idonee, risolvendo le situazioni di incompatibilità rilevate nel censimento del PIAE<sup>148</sup> e garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale). Fermi restando gli esiti del censimento del PIAE e fino ad eventuali successive revisioni, nell'ambito del PSQA e dei relativi aggiornamenti devono essere considerati eventuali nuovi elementi di tutela e di criticità presenti nell'area prevedendo strategie di minimizzazione delle eventuali interferenze negative.

**3.** (P) Il PSQA deve comunque programmare la dismissione delle parti degli impianti ubicate nelle Zone fluviali A1, A3 e B1 del PTCP e nelle aree del demanio fluviale e lacustre. Il Comune può condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettiva dismissione dei medesimi in tali aree.

**4.** (P) Il PSQA è approvato dal Comune e deve essere aggiornato con cadenza stabilita dal Comune stesso nell'atto di approvazione, comunque non superiore a **10 anni**.

**5.** (I) I contenuti del PSQA e gli indirizzi per le misure di mitigazione da mettere in atto sono precisati da specifiche direttive tecniche attuative del PIAE<sup>149</sup> e possono essere ulteriormente specificati dai Comuni in sede di PAE.

### <sup>3</sup> **Art. 57**

#### **Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse estrattive**

**1.** (I) Al fine di incentivare la raccolta e il recupero<sup>150</sup> dei rifiuti da demolizione e costruzione e dei rifiuti da scavo<sup>151</sup>, la Provincia può assegnare agli operatori interessati un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui all'Art. 55 delle presenti Norme, secondo i criteri definiti nelle specifiche direttive tecniche attuative del PIAE<sup>152</sup>. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m<sup>3</sup>, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE, previa stipula di accordo con la Provincia ai sensi delle normative vigenti.

**2.** (I) Le attività di recupero<sup>153</sup> dei rifiuti da demolizione e costruzione e dei rifiuti da scavo<sup>154</sup> possono essere ammesse anche presso gli impianti di lavorazione degli inerti, **fissi o temporanei**, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti stabiliti dai contenuti prescrittivi e di indirizzo della pianificazione generale e di settore e comunque nell'osservanza degli esiti delle previste procedure autorizzatorie, alle condizioni ivi stabilite.

**3.** (P) Nel rispetto dei vincoli posti dalla pianificazione generale e di settore alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, relativamente ai soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti connessi alle cave in esercizio di cui all'Art. 54 delle presenti Norme, l'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma precedente deve intendersi accessoria rispetto al trattamento dei materiali estratti, limitata al periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva e subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. che siano esclusi i rifiuti pericolosi<sup>155</sup> ai sensi della normativa vigente;
- b. che l'impianto di trattamento sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava, anche al fine di favorire l'utilizzo dei materiali estratti;
- c. che siano stabilite, in sede di procedura di VIA e in sede di autorizzazione, adeguate quote massime di materiali estranei alla cava ammissibili nell'impianto rispetto a quelli oggetto di sfruttamento estrattivo, comunque inferiori al **50%** dei volumi complessivi trattati dall'impianto su base annuale<sup>156</sup>;
- d. che le autorizzazioni alla gestione dei materiali estranei alla cava siano ammesse fino all'esaurimento del volume estraibile della cava, con obbligo, alla scadenza, di effettuare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, come previsto dalla normativa vigente in materia<sup>157</sup> e dal progetto autorizzato.

**4.** (I) Nell'osservanza dei criteri di localizzazione delle attività di gestione dei rifiuti stabiliti dalla pianificazione vigente, per i soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti **interni alle cave in esercizio** può ritenersi superabile, a fronte di specifiche valutazioni condotte in sede di PAE e in sede di procedura di VIA dei progetti estrattivi, il fattore di idoneità indicato nel PTCP relativo alla presenza di elementi vegetazionali, qualora il PAE e il progetto estrattivo autorizzato prevedano la rimozione e il successivo ripristino e potenziamento delle componenti vegetali in sede di sistemazione finale.